



● Se il pericolo rimane elevato, occorre rivedere l'organizzazione delle attività

## Dagli infortuni allo *stress*, tutti i rischi da valutare nel lavoro solitario

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha richiesto la valutazione di tutti i rischi e lavorare da soli è una condizione frequente che spesso non viene valutata correttamente per i possibili riflessi sulla salute e la sicurezza.

Un'attenta analisi di rischio deve sempre identificare prima di tutto quali siano le attività critiche che possono richiedere la presenza di una squadra formata da almeno due persone e, quindi, confermare quali siano le cautele minime necessarie che devono essere associate alla compresenza di più addetti. Successivamente occorre verificare la vasta platea di situazioni residue "non rischiose" ma "solitarie" dove è sempre raccomandabile una cura particolare nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione per chi, lavorando da solo, non può contare che su se stesso.

● di **Gianandrea Gino**, *ingegnere, esperto ambiente sicurezza*

Sempre più spesso e in ogni settore i lavoratori svolgono la propria attività "da soli".

Dal terziario avanzato al manifatturiero più classico, le molteplici spinte concorrenti associate alla globalizzazione, alle nuove tecnologie e alle modalità organizzative hanno reso le forme di lavoro sempre meno strutturate nel tempo e nello spazio con un numero di addetti al compito in uno stesso luogo fisico limitato all'unità.

Il lavoro in solitudine, se non "a rischio", non è vietato o regolamentato, ma è lecito, anzi doveroso, chiedersi quanto sia sicuro e salubre.

Il D.Lgs. n. 81/2008 (come già in precedenza i decreti degli anni '50), ha fatto diversi accenni a lavori a rischio nei quali è richiesta la presenza di almeno due lavoratori (si veda la *tabella 1*), ma non è prevista una sistematica casistica *ad hoc* e le cautele indicate, orientate alla sicurezza antinfortunistica classica, devo-

no intendersi come necessarie ma non sempre esaustive.

Un'attenta analisi di rischio deve identificare prima di tutto quali siano le attività critiche che possono richiedere la presenza di una squadra formata da almeno due persone e, quindi, confermare quali siano tutte le cautele che devono essere associate alla compresenza di più addetti.

Tuttavia, la platea di situazioni lavorative "non rischiose" ma "solitarie" è ancora più vasta ed è sempre raccomandabile una cura particolare nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione senza aprioristiche sottovalutazioni.

Chi è da solo non può contare che su se stesso e questo, oltre che un rischio per la sicurezza, può trasformarsi in fattore di *stress* o disagio.



I temi correlati si estendono, infatti, dai fattori più tradizionali alla recente attenzione allo *stress*, al disagio e alla discriminazione lavorativa, senza trascurare i riflessi sulla sicurezza-*safety*.

### ***I lavoratori solitari***

In via generale, è possibile definire “solitari” un lavoratore o una lavoratrice che svolgano la propria attività senza una sorveglianza, un’interrelazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti.

La condizione non è necessariamente perma-

nente, può accadere che un lavoratore riceva un compito occasionale che deve essere svolto autonomamente e isolato, per un periodo più o meno breve.

In altri casi il compito può trasformarsi in solitario per effetto di cause esterne quali, per esempio, il protrarsi oltre il normale orario di lavoro.

Una circostanza non di scuola, anzi assai comune, si determina nei grandi palazzi direzionali verso sera o in giorni prefestivi o festivi.

Altri lavori “particolari” possono risultare in apparenza non-isolati ma presentare difficoltà

**Tabella 1**

#### ● Estratto del D.Lgs. n. 81/2008

Riferimento del D.Lgs. n. 81/2008	Oggetto	Novità
Art. 66	Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. <b>Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro</b> e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
Allegato IV, punto 3	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos	3.2.1. Prima di disporre l’entrata di lavoratori, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee. <b>3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.</b>
Art. 145	Disarmo delle armature	1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste <b>sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione</b>
Art. 113	Scale	5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate <b>o trattenute al piede da altra persona</b> . 8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), si devono osservare le seguenti disposizioni: <b>d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.</b>



di comunicazione, di movimento o altre limitazioni segreganti o di impedimento visivo così importanti da determinare lo stesso effetto. Da una definizione così ampia di lavoro "isolato" deriva una molteplicità di categorie incluse con specificità che non consentono una risposta standardizzata.

All'aggettivo "solitario" è possibile associare anche altre condizioni di peculiarità quali il periodo notturno, il luogo remoto o di difficile accesso, alcuni agenti o fattori che possono rendere critica una situazione che è già in partenza "speciale", la posizione geografica o territoriale, la non conoscenza dei luoghi, i fattori ambientali avversi.

Nella *tabella 2* sono esemplificati alcuni fra gli innumerevoli casi di lavoro solitario.

### Valutare i rischi

Lavorare da soli non è pericoloso, è un'esperienza che tutti sperimentano anche senza accorgersene ma, in alcune circostanze, può presentare alcuni rischi.

Il Testo unico sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) ha richiesto al datore di lavoro di valutare **tutti** i rischi ai quali sono esposti i lavoratori per adottare le misure di prevenzione e di protezione necessarie per controllarli.

Per un'analisi rigorosa e completa, quindi, è necessario associare o integrare con i rischi specifici della mansione o del compito specifico gli elementi derivanti dall'essere solitari,

cioè di non poter comunicare senza *media* e/o di dover intervenire senza aiuto "fisico" immediato e diretto in qualunque circostanza.

Anche se analoghi a quelli di chi lavora in gruppo, infatti, gli incidenti (o le anomalie) dei lavoratori solitari possono avere conseguenze più gravi o essere più frequenti, a causa della difficoltà a gestirli da parte del singolo.

### Metodologie e check-list

L'ampia casistica impedisce semplificazioni unificanti. Tuttavia, oltre alle metodologie classiche dell'analisi di rischio, quali tra le altre la *what-if* e la *Task e Human Reliability Analysis* senza dimenticare la BBS, anche in funzione delle risorse disponibili e necessarie è possibile verificare con *check-list* diverse circostanze, le più frequenti delle quali sono indicate nella *tabella 3*.

### La consultazione

Dalla consultazione tra il datore di lavoro, i responsabili, gli addetti alla prevenzione e i dipendenti possono emergere elementi utili alla valutazione del rischio, incluso quello relativo al lavoro solitario.

Questo soprattutto se la riunione è intesa non come mero adempimento formale che deve essere assolto soprattutto nei confronti di controlli "esterni" da parte delle autorità, ma è utilmente sviluppata fino al limite del *brainstorming*.

**Tabella 2**

● Lavori solitari	
Categoria	Esempio
Lavoratori in luoghi fissi/permanenti, dentro o fuori il "luogo di lavoro" nella disponibilità del datore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• piccole attività con pochi addetti: laboratori, stazioni di rifornimento o servizio, chioschi, negozi, punti informazione, sale controllo, biglietterie, rivendite;</li> <li>• lavoratori a distanza/a domicilio;</li> <li>• reparti isolati di aziende, impianti di risalita, magazzini, centri di formazione o di ricerca;</li> <li>• prestatori di servizi che devono essere svolti al di fuori della normale attività aziendale, guardiania, addetti alle pulizie, addetti alla manutenzione, dirigenti o responsabili.</li> </ul>
Lavoratori mobili o decentrati dalla propria sede operativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cantieri o interventi esterni, montatori, rappresentanti, servizi presso terzi;</li> <li>• agricoltori e forestali;</li> <li>• servizi distribuiti, distribuzione, servizi a domicilio, sanità, professionisti e artigiani, agenti e rappresentati;</li> <li>• autisti e trasportatori.</li> </ul>

**Tabella 3**

<b>● Indagini con <i>check list</i></b>		
<b>n.</b>	<b>Verifica</b>	<b>Altro/Note</b>
0	Nell'organizzazione del lavoro ci sono lavoratori solitari?	Quanti, quando e per quanto tempo, dove?
1	Il luogo di lavoro è "noto" al lavoratore, ovvero il lavoratore ha sufficiente conoscenza e consapevolezza dell'ambito in cui si trova?	=
2	Il luogo di lavoro comporta, indipendentemente dall'attività effettivamente svolta, rischi speciali per un soggetto solitario?	=
3	Il luogo è in ambiente aperto o confinato?	Se confinato, ci sono vie d'uscita, idonee, praticabili costantemente, chiaramente individuabili? Se aperto ci sono elementi sfavorevoli (configurazione, meteo, agenti incontrollati od ostili, improvise variazioni/modifiche senza pre-allertamento ecc.).
4	Le apparecchiature e gli strumenti utilizzati possono essere agevolmente manovrati da una sola persona, sia in caso di normale esercizio che di guasto?	È possibile un'assistenza a distanza, o un intervento in affianco, l'abbandono del luogo senza strumentazione? Il guasto dell'apparecchiatura o la sua insufficiente autonomia possono modificare, aggravare o prolungare eccessivamente il compito con effetti sulla salute o sulla sicurezza?
5	Chi lavora da solo è a contatto o utilizza sostanze chimiche pericolose (per esempio, che possano causare perdita di sensi) o non pericolose che possano determinare asfissia?	Nota: lavoro a rischio vietato senza un supervisore e/o un secondo addetto in posizione di sicurezza.
6	I carichi che devono essere sollevati sono rapportati a una sola persona nelle condizioni di lavoro effettive?	=
7	Il numero di addetti ai controlli è sufficiente?	
8	Il/la lavoratore/lavoratrice può essere a rischio di violenze, rapina, altri problemi di <i>security</i> ?	-
9	Il rischio per i lavoratori solitari aumenta o si manifesta in orari notturni?	-
10	Tra i lavoratori solitari ci sono persone già esposte a rischi per la loro condizione fisica (per esempio, disabili, gestanti)? Ci sono apprendisti o lavoratori inesperti (anche tra i possibili "rinforzi" o soccorsi)?	-
11	Tra i lavoratori solitari, sono presenti soggetti con scarsa conoscenza linguistica? Per questi il rischio è maggiore in caso di incidente?	Si pensi a una situazione di emergenza in cui il lavoratore, completamente solo, debba interpretare correttamente e in rapidità alcune indicazioni per l'evacuazione o richiedere soccorso in condizioni di <i>stress/panico</i> .
12	Quali sono le conseguenze di una mancanza di servizi/ <i>utilities</i> ?	Quali provvedimenti è possibile adottare in questo caso?



13	L'attività svolta è comunque a maggior rischio o lo può diventare in certi casi?	Devono essere svolti lavori in altezza, installazioni elettriche o su apparecchi in tensione, con materie o sostanze pericolose, con macchine pericolose o con rischio di infortunio, lavoro a contatto con terzi o rischi da aggressione (anche da animali)?
14	Vi sono altre specifiche ragioni per cui i lavoratori solitari sono in condizione di rischio aumentato?	
15	L'organizzazione del compito può determinare condizioni anomale di stress derivanti dall'isolamento o dalla limitata comunicazione?	

### La formazione

Una volta individuati i pericoli, i rischi e i provvedimenti migliorativi, deve essere integrato o revisionato il documento di valutazione dei rischi, attuando le procedure di formazione idonee a trasmettere le regole comportamentali del lavoro solitario in sicurezza.

La formazione in questo caso deve essere orientata a sviluppare consapevolezza nell'autonomia, anche come fattore di riduzione dello stress/panico nelle situazioni non ordinarie.

### La supervisione e il contatto

Per definizione, il "lavoratore solitario" non è soggetto a sorveglianza o a interazione con altri. Poiché il rischio specifico può derivare da questa condizione, per quanto possibile, è raccomandabile una sistematica riduzione preventiva delle situazioni solitarie con una strategia *ad hoc*, ovviamente proporzionata al compito e ai rischi individuati.

Anche nel semplice accesso all'archivio-seminterrato, per esempio, è possibile adottare sistemi più o meno formalizzati, dall'avviso orale di un compagno di lavoro, registri, telefoni o citofoni, video camere fino a controlli periodici di sorveglianti.

Il supervisore, nel campo della sicurezza, può assumere il ruolo di riferimento interattivo e garantire una strategia di contenimento del rischio anche in caso di attività estese con un basso rapporto occupati/superficie. Per il suo ruolo di "guida", assume rilievo anche per gli apprendisti e i lavoratori atipici, in caso di cambio mansione o per i neoassunti.

Le modalità di controllo/interazione possono includere:

- accessi periodici diretti;
- contatti regolari a distanza, per esempio,

con il telefono, la radio, le videocamere e le *e-mail*;

- invio periodico di segnali dal lavoratore al centro di riferimento, a conferma che non vi sono complicazioni, e relativi allarmi automatici in caso di mancata ricezione;
- segnali di allarme, manuali o automatici (dispositivi a uomo-presente, sensori di movimento/posizione ecc.);
- segnali che attestano il completamento di un compito o il ritorno del lavoratore alla "base".

L'importante è che la frequenza e la modalità di supervisione sia una scelta gestionale da programmare senza *fai-da-te* al momento. Può essere utilmente adottata una procedura di "dichiarazione di presenza/verifica".

### Stato di salute

Il datore di lavoro dovrebbe accertarsi che i lavoratori che svolgono le loro mansioni da soli siano in grado di farlo anche da un punto di vista medico soprattutto se la mansione prevede una sorveglianza sanitaria.

L'idoneità di un lavoratore non riguarda solo la salute fisica, ma anche quella mentale; in caso di incidente o di emergenza, infatti, servono prontezza e capacità di affrontare il carico emotivo e di stress.

A sua volta il lavoratore deve essere consapevole di condizioni anche temporanee che possono richiedere una maggiore cautela in determinate circostanze.

### L'emergenza in solitudine

A seguito di una formazione completa ed efficace, i lavoratori solitari dovrebbero conoscere e sapere attuare autonomamente le procedure di emergenza dei propri reparti, locali o ambiti.



Deve essere garantito un accesso agevole alle cassette di primo soccorso anche negli orari di "chiusura", oppure è possibile fornire al lavoratore un *kit* trasportabile per il trattamento di piccole ferite o l'automedicazione (associato al relativo corso di primo soccorso).

Queste indicazioni devono essere declinate secondo il caso e proporzionate ma non scartate in quanto superflue o eccessive.

Volendo fare un esempio, si consideri l'ultimo lavoratore che lascia l'ufficio prima di una festività e rimane chiuso in ascensore per un banale interruttore che non fa contatto. In questa eventualità occorre sapere cosa deve fare il lavoratore, quanto dovrà aspettare e se c'è qualcuno non in ferie nel palazzo oppure se dovrà rimanere diverse ore al chiuso in attesa dei soccorsi.

### **Prevenire e ridurre i rischi**

Se il rischio per i lavoratori solitari diventa o rimane elevato nonostante le misure di prevenzione e di protezione, è bene rivalutare

l'organizzazione delle attività ed eventualmente rinunciare al lavoro singolo.

Senza supervisione o collaborazione sono vietati o non dovrebbero essere effettuati:


- i lavori ad alto rischio e/o in ambienti chiusi, per i quali è opportuna la presenza di un supervisore e/o di un addetto di pronto intervento/soccorso in postazione "sicura";
- i lavori in prossimità di conduttori con apparecchiature in tensione, lavori edili o agricoli a rischio (taglio di piante, scavi ecc.);
- le attività dove sono presenti materiali o sostanze che possono determinare pericoli per la salute e la sicurezza;
- i lavori in altezza o gli scavi in profondità.

Per queste e altre attività pericolose è bene prevedere sempre un aiuto e non solo di tipo "quantitativo".

Per tutte le restanti, considerate "normali", queste note possono costituire uno spunto di riflessione per condurre un'analisi del rischio correlato e assumere le opportune contromisure. ●

## I LIBRI DI AMBIENTE E SICUREZZA

NUOVA  
EDIZIONE



### GUIDA PRATICA VIA VAS e AIA

autori: *L. Bruna, R. Gatti, G. Ferrucci*

L'opera, si prefigge di esaminare le conseguenze pratiche delle novità introdotte dal nuovo decreto legislativo del 29 giugno 2010 n. 128 e dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, verificando come i procedimenti di VAS, VIA e AIA sono stati modificati e quali elementi, diversi da quelli fino ad oggi esaminati, devono essere presi in esame nel corso delle valutazioni e dei procedimenti autorizzativi.

Il volume si rivolge, in particolare, agli operatori pubblici che, ai vari livelli istituzionali, sono chiamati a compiere le valutazioni ed a rilasciare le autorizzazioni, nonché a quelli privati, ai quali è richiesto di fornire dati, informazioni ed approfondimenti sugli effetti negativi e significativi che il loro piano, progetto o impianto produce sull'ambiente di riferimento.

Pagg. 152 – € 20,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

[www.librerie.ilssole24ore.com](http://www.librerie.ilssole24ore.com)

GRUPPO24ORE